

ALLEGATO IV

BOZZA DI CONTRATTO

BOZZA DI CONTRATTO QUADRO DI FORNITURA

COOPI – Cooperazione Internazionale in seguito chiamata “Autorità Committente”, rappresentata da Claudio Ceravolo

E

(Nome Società) in seguito chiamato “Contraente”, rappresentata da.....

hanno convenuto come segue:

Articolo 1: Soggetto

- 1.1 COOPI – Cooperazione Internazionale riceve sovvenzioni da donatori nazionali e internazionali per l'implementazione di operazioni nel Sud del Mondo e intende utilizzare una parte di tali sovvenzioni per i pagamenti previsti dal presente contratto. I Donatori stabiliscono l'ammontare finale delle sovvenzioni e versano il saldo a COOPI – Cooperazione Internazionale a completamento delle operazioni sulla base delle spese presentate e dichiarate idonee. Nessuna parte al di fuori di COOPI – Cooperazione Internazionale trarrà alcun diritto dalle sovvenzioni o avrà diritto di accedere ai relativi ammontari. Per nessun motivo e in nessuna circostanza i Donatori accoglieranno una richiesta di rimborso o pagamento presentata direttamente dagli appaltatori dell'organizzazione umanitaria.
- 1.2 L'oggetto del contratto sarà l'emissione e assistenza da parte del Contraente, dei seguenti servizi:

Servizio di biglietteria e assistenza voli

- 1.3 Il Contraente dovrà attenersi alle condizioni e alle caratteristiche tecniche nel presente contratto (comprese le variazioni nella variante proposta).
- 1.4 Il Contraente dovrà fornire qualsiasi informazione dettagliata richiesta dall'Autorità Committente, dalla Commissione Europea, l'Ufficio Europeo Anti-Frode (OLAF) e la Corte degli Auditors, o da qualsiasi altro organismo qualificato scelto dalla Commissione o dall'Autorità Committente, col compito di verificare che le attività implementate nel contesto del presente contratto siano eseguite correttamente. Il contraente permetterà, dunque, all'Autorità Committente, alla Commissione Europea, all'Ufficio Europeo Anti-Frode (OLAF) e alla Corte degli Auditors di eseguire i controlli documentari e sul luogo ritenuti necessari dalle autorità sopra menzionate.

Articolo 2: Prezzo

- 2.1 Il contraente accetta i termini e le specifiche tecniche del servizio che porterà a termine nei termini prefissati e secondo gli importi definiti da fatturazione mensile e così composti:

- Componente fissa di diritti di agenzia (per biglietto aereo), che resterà invariata per tutta la durata del contratto;
- Componente variabile di costo relativo all'acquisto dei biglietti aerei;
- Eventuali altri ammontari relativi ai servizi aggiuntivi offerti (e dettagliati in sede di gara);
- Eventuali programmi di incentivazione se previsti.

2.2 Il presente contratto ha un valore annuo stimato pari a:

400.000 Euro

La cifra qui indicata sarà considerata indicativa e non vincolante, ma dipendente unicamente dai servizi effettivamente erogati dal Contraente sulla base delle richieste pervenute dall'Autorità Committente e certificate tramite relativa fatturazione mensile.

2.3 Si considera che il Contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri conti, operazioni e stime, perciò l'oggetto del presente contratto sarà condotto a termine senza nessun costo aggiuntivo relativamente a qualsiasi lavoro o prestazione connessa ad una voce contenuta nell'offerta per il quale il Contraente non abbia già indicato un prezzo unitario o una cifra forfetaria separatamente.

Articolo 3: Ordine dei documenti del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti riportati in allegato:

- Offerta del Contraente, Allegati compresi (Offerta economica – Offerta tecnica)
- Altre condizioni previste nel dossier di gara.

I diversi documenti facenti parte del contratto dovranno essere chiarificatori, in caso di ambiguità o divergenza, e dovranno essere letti nell'ordine in cui appaiono più sopra.

Articolo 4: Impegni generali

- 4.1** Il Contraente dovrà fornire il servizio con la cura e assiduità dovute, garantendo in ogni momento un servizio di livello adeguato a quanto previsto dal presente contratto in termini di tempi di esecuzione, varietà dell'offerta voli, varietà e tipologia di servizi associati alla biglietteria.
- 4.2** Il Contraente dovrà rispettare e attenersi a tutte le leggi e disposizioni in vigore nello stato dell'Autorità Committente e dovrà assicurare che anche il proprio personale, dipendenti e i propri collaboratori locali rispettino e si attengano alle suddette leggi e disposizioni. Il Contraente dovrà risarcire/assicurare l'Autorità Committente da qualsiasi reclamo e azione legale scaturita da violazione delle suddette leggi e disposizioni commessa dal Contraente e dai suoi dipendenti.
- 4.3** Il Contraente dovrà trattare tutti i documenti e le informazioni ricevute nell'ambito di questo contratto in maniera privata e confidenziale. Egli non può pubblicare nessun particolare del contratto senza il consenso scritto dell'Autorità Committente, a meno che tale pubblicazione non sia necessaria per l'esecuzione del contratto.

- 4.4 Il Contraente sarà vincolato dai documenti che formano il dossier di gara allegati al presente contratto e che fanno parte dello stesso.

Articolo 5: Clausole particolari

- 5.1 Per COOPI è fondamentale collaborare con fornitori che si impegnino al rispetto dei principi etici di base. COOPI applica il principio della tolleranza zero nei confronti dei comportamenti contrari alle normative vigenti e ai principi etici e morali dell'organizzazione stessa. Il contratto si atterrà ai più alti standard etici il che include il non porre in essere pratiche discriminatorie o di sfruttamento o pratiche incompatibili con i diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare, s'impegna a non ingaggiare minorenni nello svolgimento delle proprie attività.
- 5.2 Firmando il presente contratto, il contratto conferma di aver letto e compreso il Codice Etico e la Policy PSEA in tema di sfruttamento e abusi sessuali di COOPI, visionabili sul sito <https://www.cooi.org/it>, e si impegna a rispettarli nella loro interezza. I termini di abuso sessuale, sfruttamento sessuale e molestie sessuali sono da intendersi come definite all'interno della Policy PSEA di COOPI.

In particolare, nel rispetto della Policy PSEA, il contratto si impegna ad informare immediatamente COOPI nel caso sospetti o venga a conoscenza del compimento di atti di SEA da parte del proprio personale impiegato nelle attività progettuali. Per prevenire ed evitare che il personale compia atti di abuso, sfruttamento e molestie sessuali, contestualmente il contratto si impegna a predisporre misure appropriate, quali formazione obbligatoria in materia di PSEA e controllo delle referenze del personale al momento dell'assunzione.

Si impegna inoltre a prevedere misure sanzionatorie in risposta al comportamento illecito, quali interdizioni all'attività lavorativa e altre azioni disciplinari.

- 5.3 COOPI non stipula accordi con organizzazioni terroristiche né collabora con fornitori e partner che svolgano, finanzino o sostengano attività terroristiche. È pertanto vietato il coinvolgimento del contratto in tali attività, in operazioni militari e in attività sovversive dell'ordine pubblico.

L'infrazione o il mancato rispetto delle regole di condotta e di comportamento citate nel presente articolo da parte del contratto, comporteranno l'interruzione immediata del rapporto di collaborazione e la risoluzione del presente contratto per inadempienza.

Articolo 6: Periodo di realizzazione

Il contratto avrà durata biennale a partire dal (da definire con il vincitore della gara).

Articolo 7: Garanzia

Il Contraente dovrà garantire un servizio continuativo ed equivalente in termini di qualità e tempi di risposta per l'intera durata del periodo contrattuale.

Articolo 8: Pagamenti

- 8.1** L'importo dovuto al Contraente verrà fatturato mensilmente a consuntivo sulla base del servizio effettivamente erogato. La fattura dovrà riportare i dettagli di ciascun biglietto aereo e distinguere gli importi fissi di agenzia dagli importi variabili riferiti al servizio di biglietteria aerea. Il Contraente si impegna a fornire nella fattura o nella rendicontazione dei biglietti fatturati tutte le informazioni ritenute necessarie da parte del Committente ai fini del corretto riconoscimento e attribuzione contabile di ciascun costo fatturato.
- 8.2** I termini per il pagamento degli importi mensili dovuti sono stabiliti a 60 giorni dalla data di ciascuna fattura.

Articolo 9: Consegna

Nel caso di consegna di materiale cartaceo, il Contraente sarà responsabile di tutti i rischi che occorranza fino all'avvenuta consegna come da contratto. Nel caso di consegna in forma elettronica sarà cura del contraente verificarne l'effettiva ricezione. Nel caso di malfunzionamento dei sistemi elettronici sarà cura del contraente provvedere ad adeguate soluzioni alternative.

Articolo 10: Ritardi

In caso di ritardo nell'esecuzione delle mansioni, sarà applicata una multa pari ad 1/10 del prezzo del biglietto/giorno al Contraente.

Articolo 11: Vertenze

Tutte le vertenze tra le parti contrattuali, derivanti dall'implementazione delle mansioni specificate nel presente che non possano essere decise automaticamente, faranno riferimento all'esclusiva giurisdizione della corte (nazionalità dell'Autorità Committente).

Articolo 12: Terminazione del contratto

- 12.1** L'Autorità Committente può terminare il contratto, con sette giorni di preavviso, nei seguenti casi:
- a) Il Contraente viene meno all'esecuzione del contratto;
 - b) Il Contraente viene meno all'osservanza di una notifica da parte dell'Autorità Committente che chiede di rispettare impegni presi nel contratto necessari per la corretta esecuzione del lavoro.
 - c) Il Contraente si rifiuta o trascurava di procedere con l'ordine inviato dall'Autorità Committente;
 - d) Il Contraente assegna un contratto o un subappalto senza l'autorizzazione dell'Autorità Committente;
 - e) Il Contraente è in bancarotta, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata dei propri affari, appaltatori che siano in accordo con creditori, che siano soggetto di controversie legali riguardanti tali ambiti o che si trovino in una situazione analoga derivante da procedimenti simili previsti nelle legislazioni nazionali;
 - f) Il Contraente è stato giudicato colpevole con sentenza definitiva di un reato riguardante la propria condotta professionale;
 - g) Il Contraente è responsabile di amministrazione fallimentare dimostrata dall'Autorità Committente attraverso qualsiasi mezzo giustificabile;

- h) Il Contraente è stato giudicato colpevole, con sentenza definitiva, di frode, corruzione, partecipazione ad attività criminali o qualsiasi attività illegale considerata pregiudizievole per gli interessi finanziari del Donatore;
 - i) Il Contraente, seguendo le procedure per l'appalto o l'assegnazione di sovvenzioni finanziate dal budget previsto dal Donatore, ha riscontrato l'impossibilità tecnica di adempiere agli obblighi contrattuali previsti nel progetto;
 - j) Il verificarsi di un mutamento organizzativo che coinvolge anche la personalità legale, la natura o il controllo del Contraente, salvo che tali cambiamenti siano segnalati come appendici al contratto;
 - k) si manifesta una qualsiasi altra incapacità legale che impedisca l'esecuzione del contratto;
 - l) Il Contraente non fornisce le garanzie e assicurazioni necessarie o se la persona che fornisce le garanzie e assicurazioni richieste dal presente contratto non è in grado di tenere fede ai propri impegni;
 - m) L'Autorità Committente, durante la fase di documentazione o di controllo sul posto, scopre violazioni del divieto di sfruttamento del lavoro minorile e il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro basilari.
- 12.2** Questo contratto si terminerà dopo 24 mesi dalla firma. Non è prevista la proroga automatica ma tuttavia potrà essere prorogato di ulteriori 24 mesi di comune accordo tra le parti e successivamente ad una verifica del mercato condotto dall'Autorità Committente.

Articolo 13: Terminazione da parte del Contraente

- 13.1** Il Contraente può, previa comunicazione anticipata di 14 giorni, terminare il contratto se l'Autorità Committente:
- non provvede all'esecuzione dei pagamenti secondo quanto previsto dalle norme contrattuali a meno di una specifica e motivata dichiarazione emessa dall'Autorità Committente;
 - ripetutamente non adempie ai suoi impegni anche dopo ripetuti richiami;
 - sospende l'emissione di ordini relativamente all'esecuzione del contratto per più di 180 giorni, per ragioni non specificate nel contratto e non imputabili al Contraente.
- 13.2** In questi casi, l'Autorità Committente dovrà corrispondere al contraente esclusivamente quanto dovuto per i servizi prestati.

Articolo 14: Forza Maggiore

- 14.1** Nessuna parte sarà considerata in difetto o in violazione del presente contratto se l'adempimento dei propri impegni è ostacolato da cause di forza maggiore manifestatesi dopo la data di notifica della vincita o dell'entrata in vigore del contratto.
- 14.2** Ai fini del precedente articolo, il termine "Forza Maggiore" si riferisce a scioperi, blocchi o altri disordini industriali, guerre, dichiarate e non, blocchi, insurrezioni, rivolte, epidemie, frane, terremoti, tempeste, inondazioni, tumulti civili, esplosioni e qualsiasi evento imprevedibile che avulsi dal

controllo delle parti e che non possono essere superati con la necessaria diligenza.

- 14.3** Se le cause di Forza Maggiore si protraggono per un periodo superiore a 180 giorni, nonostante qualsiasi estensione per il completamento del contratto, ogni parte ha il diritto di presentare la comunicazione di terminazione del contratto con un preavviso di 30 giorni. Se, allo scadere dei 30 giorni, la situazione di forza maggiore esiste ancora, il contratto potrà essere terminato e, in forza della legge che governa il contratto, le parti saranno libere dall'esecuzione del contratto.

Scritto in tre originali, due per l'Autorità Committente e uno per il Contraente

Per il Contraente

Nome:

Posizione:

Firma:

Data:

Per l'Autorità Committente

Nome:

Posizione:

Firma:

Data: